

## **Misure di protezione personale ex DM 28 maggio 2003 del Ministero dell'Interno.**

*(Risposta a quesito del 16 aprile 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 aprile 2009, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della magistratura, osserva:

Il Procuratore Generale di ..., con nota del 26 settembre 2008, ha trasmesso un quesito proposto per via gerarchica dalla dott.ssa ..., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., che chiede di sapere se un magistrato possa rivolgersi direttamente, in modo formale, agli organi che istituzionalmente hanno il compito di disporre forme di protezione personale, al fine evidentemente di rappresentare problemi attinenti alla propria sicurezza, e se una tale condotta, qualora posta in atto, sia “legittimamente censurabile da parte del Procuratore Generale sul piano della correttezza istituzionale, con conseguente disposizione diretta acchè il magistrato sia convocato dal Procuratore della Repubblica “per la presa d'atto delle suddette considerazioni”.

Dalla lettura dei documenti allegati alla nota emerge un evidente contrasto verificatosi tra il Procuratore Generale e la dott.ssa ... Quest'ultima, infatti, non ha condiviso la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di ..., presieduto dal Prefetto e del quale fa parte il Procuratore Generale, che aveva deciso di attribuirle una protezione di terzo livello invece di quella di secondo livello che, a suo giudizio, sarebbe stata più adeguata alla gravità del rischio a cui riteneva di essere esposta. Al fine di rappresentare la sua opinione e le sue ragioni al riguardo, la dott.ssa ... aveva scritto una lettera indirizzata all'ufficio del Ministero dell'Interno competente in materia di sicurezza personale, chiedendo di essere sentita personalmente in merito ai problemi di sicurezza che la riguardavano.

Venuto a conoscenza di tale missiva il Procuratore Generale aveva ritenuto di scrivere una nota nella quale esprimeva l'opinione che con la lettera inviata al Ministero dell'Interno la dott.ssa ... avesse assunto un “comportamento...censurabile sul piano della correttezza istituzionale”, ravvisando inoltre “...nella lettera del suddetto magistrato il tentativo di bypassare le Autorità competenti investendo organismi che sono già a conoscenza delle decisioni adottate nel corso delle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia, peraltro, condivise”. Tale nota era indirizzata al Procuratore della Repubblica di ... e si concludeva con l'invito, a quest'ultimo rivolto, a “convocare la dott.ssa ... per la presa d'atto delle suddette considerazioni”.

A ben vedere la questione proposta non sembra presentare alcun aspetto di tecnicità, poiché non sono in discussione le competenze circa l'adozione delle misure di protezione personale (affidate alla Commissione già ricordata), né la normativa in materia (principalmente contenuta nel D.M. 28 maggio 2003 del Ministro dell'Interno), ma soltanto regole ordinarie di misura e di buon comportamento. In ogni caso, e per rispondere comunque al quesito proposto, non può che dirsi che nulla vieta a un magistrato che ritenga di essere sottoposto a rischio personale di rivolgersi direttamente agli organismi sotto qualsiasi aspetto competenti in materia per rappresentare le sue ragioni, ferme restando le determinazioni di questi ultimi anche circa i passaggi procedurali da assumere per l'espletamento delle loro mansioni e l'assunzione delle loro determinazioni.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nei termini suindicati.».